

**CONDIZIONI
GENERALI (CG)
PER L'ASSICURAZIONE
STABILI COMBINATA
DI ECONOMIA
DOMESTICA**

EDIZIONE 06.2022

A | DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I RAMI

A 1	INIZIO E DURATA	2
A 2	FACOLTÀ DI MODIFICARE IL CONTRATTO	2
A 3	TUTELA DELLE COSE ASSICURATE	2
A 4	DENUNCIA DI SINISTRO	2
A 5	OBBLIGHI	2
A 6	VIOLAZIONE DI NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE	3
A 7	VALUTAZIONE DEL DANNO NELL'ASSICURAZIONE DI COSE	3
A 8	DISDETTA IN CASO DI SINISTRO	3
A 9	CAMBIO DI ABITAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DOMICILIO	3
A 10	AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	4
A 11	FORO COMPETENTE	4
A 12	FONDAMENTI GIURIDICI	4
A 13	ENTITÀ DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ	4
A 14	ASSUNTORE DEL RISCHIO	4
A 15	SANZIONI ED EMBARGHI	4

B | STABILI

B 1	DISPOSIZIONI COMUNI	4
B 2	INCENDIO E DANNI DELLA NATURA	7
B 3	FURTO	9
B 4	ACQUA	10
B 5	VETRI	12
B 6	RESPONSABILITÀ CIVILE	13
B 7	CASCO	17

C | IMPIANTI ESTERNI E AMBIENTE CIRCOSTANTE

C 1	INSTALLAZIONI DA GIARDINO	18
C 2	PISCINE, VASCHE E VASCHE IDROMASSAGGIO	19
C 3	OPERE EDILI E FONDAMENTA SPECIALI	21

A | DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I RAMI

Per una migliore leggibilità il testo utilizza la sola forma maschile.

A 1 INIZIO E DURATA

A 1.1 Inizio del contratto

La copertura assicurativa decorre dal giorno fissato nella proposta. La Società ha tuttavia il diritto di respingere la proposta. Se essa fa uso di questa possibilità, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la comunicazione scritta è pervenuta al proponente. Per il periodo di copertura accordato, il premio è dovuto proporzionalmente.

A 1.2 Diritto di revoca

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine. Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

A 1.3 Durata del contratto

La copertura assicurativa vale per i sinistri che si verificano nel corso della durata contrattuale. Il contratto si rinnova tacitamente di un anno se non viene disdetto tre mesi prima della sua scadenza. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per iscritto o per e-mail alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi. Restano salvi eventuali accordi che prevedano la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. La disdetta deve pervenire alla parte contraente entro l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta. Un contratto stipulato per una durata inferiore a un anno si estingue alla data di scadenza convenuta nella polizza.

A 2 FACOLTÀ DI MODIFICARE IL CONTRATTO

A 2.1 Modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d'indennizzo

In caso di modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d'indennizzo, la Società può richiedere l'adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni almeno 25 giorni prima della fine del periodo di assicurazione.

A 2.2 Disdetta in caso di adeguamento del contratto

Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte interessata dalle modifiche per la fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.

Modifiche di premio, franchigia o dei limiti d'indennizzo delle coperture regolamentate per legge (per esempio nell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali) non danno diritto di disdetta se imposte da un'autorità federale.

A 3 TUTELA DELLE COSE ASSICURATE

Gli assicurati sono obbligati a usare la diligenza necessaria e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

A 4 DENUNCIA DI SINISTRO

Contatti

Centralino telefonico attivo 24 ore su 24
per chiamate dalla Svizzera **0800 22 33 44**

Centralino telefonico attivo 24 ore su 24
per chiamate dall'estero **+41 43 311 99 11**

Indirizzo della Società o dell'agenzia

generale competente vedi polizza

E-mail servizio.sinistri@allianz-suisse.ch

Sito internet www.allianz-suisse.ch

A 5 OBBLIGHI

A 5.1 Obbligo di contattare la Società

In caso di sinistro la Società deve essere informata immediatamente attraverso uno dei canali menzionati all'articolo A4.

A 5.2 Informazioni sul sinistro

Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. La Società può esigere una denuncia scritta del sinistro.

A 5.3 Obbligo di provare il verificarsi e l'importo del danno

L'avente diritto deve provare il verificarsi e l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce in sé prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

A 5.4 Esami e documentazione

La Società è autorizzata a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. Tutti i documenti necessari devono essere consegnati alla Società.

A 5.5 Richieste risarcitorie di terzi

Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti di terzi né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. La liquidazione del sinistro da parte della Società impegna gli assicurati.

A 5.6 Obbligo di informare la polizia in caso di furto

In caso di furto occorre informare immediatamente la polizia e richiedere un'inchiesta ufficiale. La Società dev'essere informata immediatamente se gli oggetti rubati vengono ritrovati.

A 6 VIOLAZIONE DI NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali, di obblighi di diligenza o di altri obblighi, la Società può ridurre o negare l'indennizzo, salvo il contraente non dimostri che tale violazione non abbia esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

A 7 VALUTAZIONE DEL DANNO NELL'ASSICURAZIONE DI COSE

A 7.1 Valutazione del danno

La valutazione del danno è effettuata dalle parti stesse, da un esperto scelto di comune accordo o mediante procedura peritale. Ciascuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale.

A 7.2 Procedura peritale

Per la procedura peritale valgono i seguenti principi:

- a) prima di procedere all'accertamento del danno, ciascuna delle parti nomina un perito per iscritto; entrambi i periti eleggono a loro volta un arbitro con le stesse modalità. Se una delle parti tralascia di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ha ricevuto l'invito scritto in tal senso, la controparte può richiedere che tale perito sia nominato dal giudice competente; lo stesso giudice nomina anche l'arbitro, qualora i due periti non si accordino sulla scelta della persona a cui affidare questo ruolo;
- b) possono essere ricusati i candidati periti ai quali manchino le competenze necessarie o che siano imparentati o altrimenti legati a una delle parti. Se il motivo di ricusazione viene contestato, la decisione spetta al giudice competente; in caso di opposizione motivata, questi nomina il perito o l'arbitro;
- c) i periti stabiliscono causa, entità e circostanze particolari del danno. Deve essere calcolato il valore che gli oggetti assicurati, recuperati e danneggiati ovvero distrutti avevano immediatamente prima e dopo l'evento; in caso di assicurazione del valore a nuovo è necessario calcolare il valore di riacquisto a nuovo e, nell'assicurazione stabili, anche il valore attuale e

il valore venale. Se le conclusioni dei periti divergono, l'arbitro deciderà in merito ai punti controversi entro i limiti delle due conclusioni;

- d) le conclusioni formulate dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo una parte non dimostri che esse si discostano in misura considerevole dallo stato di fatto;
- e) ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e la metà di quelle dell'arbitro.

A 7.3 Assicurazione per conto altrui

In caso di assicurazione per conto terzi, la Società si riserva di calcolare il danno esclusivamente con il contraente.

A 7.4 Elenco delle cose interessate dal sinistro

Su richiesta della Società il contraente è tenuto a fornire un elenco delle cose presenti prima e dopo il sinistro e delle cose interessate dal sinistro, complete di indicazione dei valori.

A 7.5 Consegna delle cose già indennizzate

Ove vengano recuperate cose che hanno già beneficiato dell'indennizzo, è necessario rimborsare alla Società l'indennizzo stesso, dedotto l'eventuale deprezzamento, oppure consegnare le cose alla Società.

A 7.6 Presa in consegna di cose salvate o danneggiate

La Società non è tenuta a prendere in consegna cose salvate o danneggiate.

A 7.7 Riparazione, risarcimento in natura o indennizzo in contanti

La Società può scegliere se far eseguire le riparazioni necessarie, corrispondere un risarcimento in natura oppure versare un indennizzo in contanti.

A 8 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Se si verifica un sinistro risarcibile, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto interamente o in parte, tramite comunicazione scritta o per e-mail. La Società è tenuta a comunicare la disdetta al più tardi quando provvede alla liquidazione dell'indennizzo; il contraente entro quattro settimane da quando riceve la notifica della suddetta liquidazione.

Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della Società cesserà 14 giorni dopo la ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto da parte della Società, la sua responsabilità cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

A 9 CAMBIO DI ABITAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DOMICILIO

A 9.1 Termine di notifica

I cambi di abitazione devono essere notificati alla Società entro 30 giorni.

A 9.2 Domicilio al di fuori di CH / FL

Se il contraente trasferisce il proprio domicilio al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa si estingue al più tardi alla fine dell'anno assicurativo in corso.

A 9.3 Adeguamento delle assicurazioni

La Società ha il diritto di adeguare le singole assicurazioni e i singoli premi alla nuova situazione.

A 10 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A 10.1 Notifica delle variazioni

Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per la valutazione del rischio, di cui le parti in sede di compilazione del questionario della proposta abbiano accertato l'entità, deve essere tempestivamente notificato alla Società tramite comunicazione scritta o per e-mail.

A 10.2 Aggravamento del rischio

In caso di aggravamento del rischio, la Società può esigere un relativo aumento del premio per il resto della durata contrattuale o disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, dando un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente qualora non si pervenga a un accordo in merito all'aumento del premio. In entrambi i casi la Società ha diritto all'aumento del premio previsto dal tariffario dal momento in cui subentra l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

A 10.3 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione essenziale del rischio, il contraente può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per iscritto o tramite e-mail, o esigere una riduzione del premio. Se la Società respinge la domanda di riduzione del premio o il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per iscritto o tramite e-mail, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta della Società. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui la Società riceve la comunicazione.

A 11 FORO COMPETENTE

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa presso la sede della Società oppure presso il suo domicilio o sede in Svizzera. Qualora il contraente risieda nel Principato del Liechtenstein oppure l'oggetto dell'assicurazione si trovi nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie giuridiche è quello di Vaduz.

A 12 FONDAMENTI GIURIDICI

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti con dimora abituale o direzione principale nel Principato del Liechtenstein le disposizioni imperative della Legge del Principato del Liechtenstein prevalgono sulla LCA.

A 13 ENTITÀ DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ

La portata dell'assicurazione è indicata nella polizza. Non esiste protezione assicurativa per le coperture dei capitoli B - C che non figurano nella polizza.

A 14 ASSUNTORE DEL RISCHIO

Assuntore del rischio per tutte le componenti concordate della presente assicurazione stabili combinata di economia domestica è:

Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (di seguito detta "Società").

A 15 SANZIONI ED EMBARGHI

La Compagnia non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche e commerciali nazionali in materia.

B | STABILI

B 1 DISPOSIZIONI COMUNI

B 1.1 Cose assicurate

Sono assicurati:

B 1.1.1 Stabili e proprietà per piani

A seconda di quanto convenuto nella polizza:

- a) Gli stabili (esclusa la proprietà per piani)
Ovvero ogni prodotto immobile dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, coperto da un tetto, contenente locali utilizzabili e costruito quale installazione permanente.
- b) La quota del singolo proprietario per piani
Sono assicurati i locali assegnati in diritto esclusivo al proprietario per piani (ivi incluse eventuali installazioni edili particolari) nonché elementi e impianti comuni, in ogni caso non oltre il valore pro quota della proprietà per piani assicurata. In caso di danni a elementi e impianti comuni le

spese assicurate vengono indennizzate solo entro i limiti della quota del proprietario per piani.

c) Le installazioni edili particolari del singolo proprietario per piani

Sono assicurate le installazioni edili particolari presenti nei locali assegnati in diritto esclusivo del proprietario per piani (valore aggiunto conseguente a lavori di ristrutturazione e ampliamento).

Nell'accezione di «stabili» quale usata nelle condizioni vigenti dell'assicurazione combinata di economia domestica rientrano anche le cose assicurate di cui agli articoli B1.1.1 b) e B1.1.1 c).

B 1.1.2 Installazioni edili

Fatte salve le disposizioni di legge valide nei cantoni in cui vige l'obbligo di assicurazione incendio cantonale per gli stabili, l'assicurazione stabili comprende anche quelle installazioni edili che, pur non costituendo parte integrante del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e sono fissate o adattate al fabbricato in modo da non poterne essere separate senza notevole perdita di valore o senza provocare danni importanti all'edificio.

Le installazioni edili apportate dal locatario o dall'affittuario e rese solidali allo stabile devono essere da questi assicurate.

B 1.1.3 Cose che, secondo l'uso locale, fanno parte dell'arredamento di base

Fatte salve le disposizioni di legge valide nei cantoni in cui vige l'obbligo di assicurazione incendio cantonale per gli stabili, per quanto riguarda le case di residenza e gli appartamenti, fanno parte dello stabile tutti gli oggetti che, secondo l'uso locale, ne costituiscono l'arredamento base e che appartengono al proprietario dello stabile, nonostante possano essere asportati senza notevole perdita di valore o danni importanti all'edificio.

B 1.2 Sono assicurati in virtù di accordi speciali

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

B 1.2.1 Giardino

installazioni da giardino;

B 1.2.2 Piscine, vasche, vasche idromassaggio

piscine, vasche, vasche idromassaggio e simili, collocate all'esterno in via permanente, indipendentemente dalla stagione, compresa copertura e installazione tecnica;

B 1.2.3 Opere e fondamenti

opere edili e fondamenta speciali.

B 1.3 Esclusioni generali

Non sono assicurati:

B 1.3.1 Obbligo assicurativo

rischi e danni a cose per cui sussiste l'obbligo di

copertura presso un istituto di assicurazione cantonale;

B 1.3.2 Prestazioni dei vigili del fuoco e della polizia

le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia e di altri soggetti tenuti a prestare soccorso;

B 1.3.3 Fuoriuscita di acque da laghi artificiali o impianti idrici

indipendentemente dalla causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali;

B 1.3.4 Contaminazione

i danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici;

B 1.3.5 Danni collegati

i danni

a) direttamente o indirettamente collegati a:

- eventi bellici;
- violazione della neutralità;
- rivoluzione, ribellione, insurrezione;
- disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
- terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;

b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:

- materiale radioattivo;
- scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
- contaminazione radioattiva;
- scorie e combustibili nucleari;
- ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;

e le relative contromisure.

B 1.4 Calcolo del danno

B 1.4.1 Valore di risarcimento al momento del verificarsi del danno

Il danno alle cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del danno, al netto del valore dei resti.

Le limitazioni al ripristino imposte dalle autorità che riguardano la ricostruzione nello stesso luogo non influiscono in alcun modo su questo calcolo (modifica della cubatura, dell'esterno dell'edificio, ecc.). Qualora tuttavia le autorità vietino la ricostruzione nel medesimo luogo, il valore di risarcimento non può superare il valore venale (articolo B1.4.2 a)).

Se le cose danneggiate sono riparabili, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per la sostituzione parziale e dell'eventuale deprezzamento; l'ammontare del danno non potrà essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.

B 1.4.2 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento equivale:

- a) per le cose di cui all'articolo B1.1 al valore a nuovo, che corrisponde al valore locale di costruzione, ovvero alle spese necessarie per il ripristino o la ricostruzione. Allo stesso modo vengono valutati i resti esistenti;
Se lo stabile, le installazioni e gli impianti edili non vengono ricostruiti entro 24 mesi nel medesimo luogo, nella stessa misura e con la stessa destinazione, il valore di risarcimento non può superare il valore venale. Lo stesso dicasi qualora la ricostruzione non venga effettuata dall'assicurato, dal suo successore legittimo a norma del diritto di famiglia o di successione ovvero da una persona che, al momento del danno, possedeva titolo giuridico ad acquisire lo stabile;
- b) per gli stabili destinati alla demolizione, al valore di demolizione.

B 1.4.3 Danni preesistenti

Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.

B 1.4.4 Valore affettivo

L'indennizzo del valore affettivo personale è possibile solo se espressamente concordato nella polizza.

B 1.5 Calcolo dell'indennizzo

B 1.5.1 Sequenza di calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato in questa sequenza:

- a) dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
- b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
- c) l'indennizzo massimo non può superare la somma assicurata (fatti salvi gli articoli B1.5.2 e B1.6.3 b)).
Le spese menzionate nella polizza vengono in aggiunta indennizzate fino all'importo pattuito.

Per l'assicurazione danni da eventi naturali si applicano le disposizioni di legge.

B 1.5.2 Spese per la limitazione del danno

Vengono liquidate anche le spese per la limitazione del danno. Se, sommate all'indennizzo, tali spese superano complessivamente la somma assicurata, ne è previsto il rimborso soltanto se si tratta di oneri derivanti da disposizioni della Società.

B 1.6 Sottoassicurazione

B 1.6.1 Computo della sottoassicurazione

Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento al momento

immediatamente precedente il verificarsi del sinistro, il che ha come conseguenza che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale.

B 1.6.2 Assicurazioni a «primo rischio»

Nell'assicurazione a «primo rischio» il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto di un'eventuale sottoassicurazione.

B 1.6.3 Rinuncia a far valere la sottoassicurazione per gli stabili

- a) Fino a un danno pari al 10 % della somma assicurata, al massimo tuttavia CHF 50'000, si rinuncia alla rivalsa per la sottoassicurazione. Se viene superato uno dei due limiti sopra citati, la sottoassicurazione viene fatta valere sull'intero importo del danno.
- b) La somma assicurata per gli stabili si basa su una stima peritale. Si rinuncia a far valere la sottoassicurazione se:
 - è stato concordato l'adeguamento automatico della somma assicurata;
 - dall'ultima stima non hanno avuto luogo lavori di ampliamento o di ristrutturazione o investimenti volti a incrementare il valore dell'immobile oppure se prima del danno era stata inoltrata richiesta scritta per una nuova stima;
 - la somma assicurata non è stata fissata a un importo inferiore a quanto risulta dalla stima dello stabile oppure se l'eventuale stima troppo bassa non è dovuta a motivi per cui risponde il contraente.

In caso di rinuncia a far valere la sottoassicurazione, la Società ha diritto alla differenza fra il premio pagato e quello riferito alla somma assicurata corretta per gli ultimi due periodi assicurativi, in ogni caso non da prima dell'inizio del contratto.

B 1.7 Adeguamento automatico della somma assicurata

B 1.7.1 Adeguamento in base all'indice dei costi di costruzione

Se convenuto, la somma assicurata per gli stabili e il relativo premio vengono adeguati nel corso della durata contrattuale, a ogni scadenza annuale, in base all'indice dei costi di costruzione e secondo le seguenti disposizioni:

- a) nei cantoni con assicurazione incendio privata per gli stabili e nel Principato del Liechtenstein, si applica l'indice generale dei costi di costruzione di Zurigo; nel cantone Ginevra si applica il cosiddetto «Indice genevois des prix de la construction de logements». Fa fede l'ultimo indice pubblicato prima dell'adeguamento;
- b) nei cantoni con assicurazione incendio cantonale per gli stabili si fa riferimento all'indice dei costi di costruzione ivi applicabile. Fa fede l'indice pubblicato dall'istituto cantonale di assicurazione contro l'incendio.

B 1.7.2 Invariabilità della somma assicurata

Le limitazioni di somma contenute nelle condizioni generali o nella polizza nonché eventuali assicurazioni complementari restano invariate.

B 1.8 Obblighi di diligenza

B 1.8.1 Svuotamento delle condutture

Se lo stabile o i locali non vengono utilizzati, anche solo temporaneamente, le condutture, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere svuotati; costituisce eccezione l'impianto di riscaldamento, se mantenuto in funzione con un controllo adeguato.

B 1.8.2 Manutenzione delle condutture

Nell'assicurazione contro i danni d'acqua il contraente è tenuto a garantire a proprie spese la manutenzione delle condutture per il trasporto di liquidi, dei dispositivi e delle apparecchiature a queste collegate, a predisporre la pulizia di condutture intasate e ad adottare adeguate misure per prevenirne il congelamento.

B 1.9 Tutela del creditore pignoratizio

B 1.9.1 Limitazione della responsabilità all'importo dell'indennizzo

Nei confronti dei creditori pignoratizi il cui diritto di pegno sia iscritto nel registro fondiario o i quali abbiano notificato per iscritto tale diritto alla Società e i cui crediti non siano garantiti dal patrimonio del debitore, la Società risponde sino a concorrenza dell'indennizzo, anche quando l'avente diritto perde totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo.

B 1.9.2 Insussistenza del diritto in caso di dolo o colpa grave

Questa disposizione non è applicabile se il creditore pignoratizio è anche l'avente diritto o se egli ha provocato il danno intenzionalmente o per colpa grave.

B 2 INCENDIO E DANNI DELLA NATURA

B 2.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di cose assicurate a seguito di:

B 2.1.1 Incendio, fumo, fulmine, esplosione

incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione e implosione;

B 2.1.2 Eventi naturali

eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti;

B 2.1.3 Caduta di aerei e veicoli spaziali

caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi; bang sonico;

B 2.1.4 Danni da abbruciacchiature e da calore

danni causati da abbruciacchiature e calore, nonché da fuoco utilitario; la prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza.

B 2.1.5 Acqua di spegnimento e operazioni di sgombero

spegnimento dell'incendio e operazioni di sgombero necessarie.

B 2.2 Spese assicurate

Ove si verifichi un danno coperto, sono assicurati fino a concorrenza della somma concordata nella polizza:

B 2.2.1 Spese di sgombero

Spese per sgomberare i resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro e trasportarli fino al luogo di deposito più vicino e più adeguato, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. Vengono rimborsate anche le spese per la demolizione dei resti dello stabile dichiarati privi di valore dai periti. L'assicurazione copre inoltre le spese per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.

Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.

B 2.2.2 Spese di spostamento e protezione

Spese per spostare, modificare o proteggere altre cose per la ricostruzione, il riacquisto o lo sgombero di stabili assicurati dal presente contratto. Sono incluse le spese per smontare o rimontare macchine, per sfondare, demolire o ricostruire parti di stabili oppure per ampliare aperture.

B 2.2.3 Spese di rincaro post-danno

L'aumento dei costi di costruzione per un periodo massimo di 24 mesi fra il verificarsi del danno e l'avvenuta ricostruzione, conformemente all'indice dei costi di costruzione del rispettivo cantone. In ogni caso saranno rimborsate solo le spese effettive.

B 2.2.4 Spese di decontaminazione

- a) Spese per la decontaminazione di terra e di acqua di spegnimento, ossia spese che il contraente deve assumersi secondo provvedimenti di diritto pubblico per una contaminazione per:
 - analisi e, se necessario, decontaminazione, sostituzione o eliminazione di terra (inclusa flora e fauna) e/o acqua per spegnere gli incendi che insistono sul terreno, proprio o affittato, sul quale si è verificato il danno alle cose;
 - trasporto e deposito ovvero eliminazione di terra o acqua di spegnimento contaminate presso la discarica più vicina e più idonea;

- successivo ripristino dello stato in cui si trovava il terreno immediatamente prima che si verificasse il danno.
- b) Spese di cui all'articolo B2.2.4 a) saranno risarcite soltanto se i provvedimenti di diritto pubblico
 - sono stati emanati sulla base di leggi o ordinanze entrate in vigore prima che si verificasse il danno;
 - sono stati emanati entro un anno da quando si è verificato il danno;
 - sono stati comunicati alla Società subito dopo la loro notifica salvo che il ritardo della notifica sia da considerare, sulla base delle circostanze, come avvenuto senza colpa o il contraente dimostri che detto ritardo non abbia influito sull'ammontare delle spese;
- riguardano una contaminazione originata, in maniera verificabile, da un danno coperto in base alle condizioni generali.
- c) Se il danno aggrava una contaminazione del suolo già in atto, vengono risarcite unicamente le spese che superano l'importo che sarebbe stato necessario per eliminare la contaminazione preesistente, senza considerare se e quando tale importo sarebbe stato speso se il danno non si fosse verificato.
- d) L'indennizzo viene versato soltanto se il contraente non ha titolo a nessun risarcimento o a un risarcimento totale in virtù di un altro contratto di assicurazione.
- e) Per le spese legate a un danno ai sensi dell'articolo B2.2.4 a) incontrate all'interno di un singolo periodo assicurativo, l'indennizzo annuo complessivo non può superare la somma assicurata.
- f) Ai sensi delle condizioni generali, le spese di cui all'articolo B2.2.4 non sono considerate spese di sgombero.

B 2.3 Sono assicurati in virtù di accordi speciali

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

B 2.3.1 Gli attrezzi e i materiali

- a) che servono alla manutenzione e all'uso degli stabili assicurati nonché delle aree che ne fanno parte;
- b) gli effetti del personale addetto alla manutenzione e alla pulizia;
- c) le spese per il nuovo rilascio di documenti amministrativi che riguardano lo stabile assicurato e si trovano al suo interno (il rilascio deve avvenire entro e non oltre 1 anno).

Il valore di risarcimento per attrezzi e materiali è l'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo. Per le cose non più utilizzate si deduce il deprezzamento dovuto a usura o ad altri motivi (valore venale).

B 2.3.2 Reddito locativo

La perdita di reddito locativo conseguente all'inservibilità dei locali danneggiati di stabili o parti di

stabili locati per effetto di un danno assicurato verificatosi durante il periodo di garanzia concordato nella polizza. Come riferimento si considera il reddito locativo lordo al netto delle spese risparmiate.

B 2.3.3 Spese fisse continue

In riferimento allo stabile o alla proprietà per piani abitati dal proprietario stesso, le spese fisse continue relative ai locali danneggiati ancorché inservibili, quali interessi ipotecari, spese di riscaldamento e spese accessorie, nonché premi dell'assicurazione stabili conseguenti a un danno assicurato per il periodo di garanzia concordato nella polizza.

B 2.3.4 Valori artistici o storici di stabili e parti di stabili

- a) Delle spese effettivamente sostenute entro 5 anni dal danno assicurato per la riparazione o la ricostruzione dello stabile conformemente allo stato originale è assicurata solo la parte che supera il danno coperto dall'assicurazione dello stabile ovvero dall'istituto cantonale di assicurazione.
- b) Se, dopo che si è verificato il danno, lo stabile non viene riparato o ricostruito entro il termine previsto dal contratto o dalla legge ovvero se si rinuncia al ripristino del valore artistico o storico, non è dovuta alcuna prestazione.
- c) Il deprezzamento causato dal danno o dalla sua eliminazione non è assicurato.

B 2.4 Non sono assicurati

B 2.4.1 Azione progressiva del fumo

I danni causati dall'azione voluta o progressiva del fumo.

B 2.4.2 Apparecchi elettrici sotto tensione

I danni a macchine, apparecchi e linee elettriche sotto tensione causati dall'azione dell'energia elettrica stessa, da sovratensione o surriscaldamento in seguito a sovraccarico, nonché i danni a dispositivi elettrici di protezione come fusibili, verificatisi durante il loro normale funzionamento.

B 2.4.3 Pressione negativa e colpi d'ariete

I danni causati da pressione negativa, colpi d'ariete, rotture dovute alla forza centrifuga e altre conseguenze di forze meccaniche.

B 2.4.4 Nessun danno della natura

Non sono danni della natura:

- a) i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, caduta di neve dai tetti, acque sotterranee, piene e straripamenti che, in base all'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;

- b) i danni causati dal rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione;
- c) i danni d'esercizio che, in base all'esperienza, sono da prevedere, quali i danni causati in seguito a lavori in sovrastruttura e sottostruttura, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;
- d) i danni causati dalla pressione della neve che riguardano soltanto tegole o altri materiali di copertura, camini, grondaie, tubi di scarico, antenne o sistemi che impediscono lo smottamento della neve.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all' articolo B1.3 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione stabili combinata di economia domestica, B1 Stabili - Disposizioni comuni.

B 2.5 Franchigia a limitazioni delle prestazioni in caso di danni della natura

Valgono le franchigie e le limitazioni delle prestazioni previste dalla legge ai sensi delle disposizioni del capitolo «Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali» della «Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private».

I danni che si verificano in tempi e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla medesima causa atmosferica o tettonica.

B3 FURTO

B 3.1 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre i danni di cui tracce, testimoni o altri elementi legati alle circostanze forniscano prove concludenti e che siano riconducibili alle seguenti cause:

B 3.1.1 Furto con scasso

furto con scasso, cioè furto i cui autori si introducano con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedano mediante scasso a un contenitore che si trova all'interno di esso;

È equiparato al furto con scasso il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari, se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;

B 3.1.2 Rapina

rapina, ovvero furto commesso mediante violenza o minaccia di violenza nei confronti del contraente ovvero delle persone che con lui convivono o lavorano nella medesima economia domestica, nonché furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, perdita dei sensi o infortunio.

L'assicurazione risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di cose assicurate.

B 3.2 Cose e spese assicurate

In base a quanto convenuto e se indicato nella polizza, l'assicurazione copre:

B 3.2.1 I danni agli stabili

Danni allo stabile assicurato commessi in occasione di furto con scasso e/o rapina consumati o tentati in modo comprovabile.

B 3.2.2 Gli attrezzi e i materiali

- a) che servono alla manutenzione e all'uso degli stabili assicurati nonché delle aree che ne fanno parte;
- b) gli effetti del personale addetto alla manutenzione e alla pulizia;
- c) le spese per il nuovo rilascio di documenti amministrativi che riguardano lo stabile assicurato e si trovano al suo interno (il rilascio deve avvenire entro e non oltre 1 anno).

Il valore di risarcimento per attrezzi e materiali è l'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo. Per le cose non più utilizzate si detrae il deprezzamento dovuto a usura o ad altri motivi (valore venale).

B 3.2.3 I distributori automatici a moneta in stabili residenziali (compreso il denaro)

Il valore di risarcimento per i distributori automatici a moneta è l'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo. Per le cose non più utilizzate si detrae il deprezzamento dovuto a usura o ad altri motivi (valore venale).

B 3.2.4 Spese per la sostituzione delle serrature e le misure d'emergenza

Se, in occasione di un furto con scasso o di una rapina, vengono sottratte chiavi, sono assicurate:

- a) le spese per la modifica o la sostituzione di chiavi o serrature appartenenti allo stabile indicato nella polizza;
- b) le spese per le misure di emergenza relative allo stabile assicurato, come vetrate di emergenza, porte di emergenza, serrature di emergenza e sorveglianza.

B 3.3 Non sono assicurati

B 3.3.1 Furto semplice, perdita e smarrimento

I danni dovuti a furto semplice, perdita e smarrimento di cose, nonché a borseggio e furto con destrezza.

B 3.3.2 Danni causati da persone che convivono

I danni causati da persone che convivono con il contraente nella stessa economia domestica o che lavorano al suo servizio, qualora le funzioni cui sono preposte ne abbiano consentito l'accesso ai locali assicurati.

B 3.3.3 Assicurazione contro l'incendio e i danni della natura

I danni che si verificano in seguito a eventi inclusi nell'assicurazione incendio e danni della natura. Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo B1.3 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione stabili combinata di economia domestica, B1 Stabili - Disposizioni comuni.

B 4 ACQUA

B 4.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni agli stabili causati da:

B 4.1.1 Fuoriuscita di acqua e altri liquidi

fuoriuscita di acqua e altri liquidi

- a) da condutture utilizzate dallo stabile assicurato nonché da installazioni e apparecchi collegati a tali condutture;
- b) da condutture e dispositivi, apparecchiature, installazioni da giardino, opere edili, piscine, vasche, vasche idromassaggio a queste collegati e che si trovano sullo stesso terreno dello stabile assicurato;
- c) da piscine, vasche idromassaggio e laghetti all'aperto appartenenti al terreno sul quale si trova lo stabile assicurato;

B 4.1.2 Acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio

acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio all'interno dello stabile, a condizione che l'acqua sia penetrata nello stabile attraverso il tetto, da grondaie o tubi di scarico esterni o da finestre e porte chiuse;

B 4.1.3 Fuoriuscita di liquidi da impianti di riscaldamento e cisterne

fuoriuscita di acqua e altri liquidi da impianti di riscaldamento, cisterne e impianti con pompa di ricircolo del calore che servono lo stabile assicurato;

B 4.1.4 Fuoriuscita di acqua da materassi ad acqua e acquari

fuoriuscita di acqua da materassi ad acqua, acquari, fontane ornamentali, umidificatori, deumidificatori e climatizzatori portatili;

B 4.1.5 Rigurgito dalla rete di scarico

rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione all'interno dello stabile;

B 4.1.6 Falda freatica e acqua di pendio

falda freatica e acqua di pendio (= acque sotterranee) all'interno dello stabile;

La copertura comprende inoltre:

B 4.1.7 Danni causati dal gelo

i danni causati dal gelo, ossia le spese per la riparazione e lo scongelamento di condutture nonché degli apparecchi che vi sono collegati all'interno dello stabile e delle condutture interrate all'esterno danneggiati dal gelo e che servono lo stabile assicurato;

B 4.1.8 Perdita di acqua e altri liquidi

le spese per la perdita d'acqua e altri liquidi conseguente a uno degli eventi di cui all'articolo B4.1.1.

B 4.2 Spese assicurate

Sono assicurate le spese di seguito concordate fino a concorrenza della somma e fino alla scadenza del periodo di garanzia concordato nella polizza. Le spese di cui agli articoli da B4.2.2 a B4.2.7 sono tuttavia coperte soltanto in conseguenza di un danno assicurato:

B 4.2.1 Spese di ricerca perdite, scopertura e riparazione

Spese per la ricerca (di falle), la messa allo scoperto e la riparazione di condutture per il trasporto di gas o liquidi (compresi i dispositivi e gli apparecchi ad esse collegati) non stagne nonché per la loro muratura o copertura a riparazione avvenuta, anche al di fuori dello stabile, se appartenenti allo stabile assicurato, se funzionali a opere o a installazioni permanenti all'esterno dello stabile e se il proprietario dello stabile è tenuto alla manutenzione di tali condutture.

Se le condutture servono più stabili, le spese vengono assunte soltanto in modo proporzionale.

B 4.2.2 Spese di sgombero

Spese per sgomberare i resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro e trasportarli fino al luogo di deposito più vicino e più adeguato, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. Vengono rimborsate anche le spese per la demolizione dei resti dello stabile dichiarati privi di valore dai periti. L'assicurazione copre inoltre le spese per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.

Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.

B 4.2.3 Spese di spostamento e protezione

Spese per spostare, modificare o proteggere altre cose per la ricostruzione, il riacquisto o lo sgombero di stabili assicurati dal presente contratto. Sono incluse le spese per smontare o rimontare macchine, per sfondare, demolire o ricostruire parti di stabili oppure per ampliare aperture.

B 4.2.4 Reddito locativo (esclusi case / appartamenti per le vacanze)

Perdita di reddito locativo conseguente all'inservibilità dei locali danneggiati di stabili o parti di stabili locati per il periodo di garanzia concordato nella polizza. Come riferimento si considera il reddito locativo lordo al netto delle spese risparmiate.

B 4.2.5 Spese fisse continue (esclusi case / appartamenti per le vacanze)

In riferimento allo stabile o alla proprietà per piani abitati dal proprietario stesso, le spese fisse continue relative ai locali danneggiati ancorché inservibili, quali interessi ipotecari, spese di riscaldamento e spese accessorie, nonché premi dell'assicurazione stabili durante il periodo di garanzia concordato nella polizza.

B 4.2.6 Spese di rincaro post-danno

L'aumento dei costi di costruzione per un massimo di 24 mesi fra il verificarsi del danno e l'avvenuta ricostruzione, conformemente all'indice dei costi di costruzione del rispettivo cantone. In ogni caso saranno rimborsate solo le spese effettive.

B 4.2.7 Spese di decontaminazione

- a) Spese che il contraente deve sostenere per provvedimenti di diritto pubblico a seguito di una contaminazione, finalizzate a:
- analisi e, se necessario, decontaminazione, sostituzione o eliminazione di terra (comprese fauna e flora) che insiste sul terreno, proprio o affittato, nel quale si è verificato il danno alle cose;
 - trasporto e deposito ovvero eliminazione di terra contaminata presso la discarica più vicina e più idonea;
 - ripristino dello stato in cui si trovava il terreno immediatamente prima che si verificasse il danno.
- b) Le spese di cui all'articolo B4.2.7 a) saranno riscalate solo se i provvedimenti di diritto pubblico
- sono state emanati in virtù di leggi o di ordinanze entrate in vigore prima che si verificasse il danno;
 - sono state emanati entro un anno da quando si è verificato il danno;
 - sono stati comunicati alla Società subito dopo la notifica, salvo che il ritardo della notifica sia da considerare, sulla base delle circostanze, come avvenuto senza colpa o il contraente dimostri che detto ritardo non abbia influito sull'ammontare delle spese;
 - riguardano una contaminazione originata, in maniera verificabile, da un danno coperto in base alle condizioni generali.
- c) Se il danno aggrava una contaminazione del suolo già in atto, vengono riscalate unicamente le spese che superano l'importo che sarebbe stato necessario per eliminare la contaminazione preesistente, senza considerare se e quando tale importo sarebbe stato speso se il danno non si fosse verificato.

- d) L'indennizzo viene versato soltanto se il contraente non ha titolo a nessun risarcimento o a un risarcimento totale in virtù di un altro contratto di assicurazione.
- e) Per le spese legate a un danno ai sensi dell'articolo B4.2.7 a) incontrate nel corso di uno stesso periodo assicurativo, l'indennizzo annuo complessivo non può superare la somma assicurata.
- f) Ai sensi delle condizioni generali le spese di cui all'articolo B4.2.7 non sono considerate spese di sgombero.

B 4.3 Sono assicurati in virtù di accordi speciali

Solo a base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

B 4.3.1 Gli attrezzi e i materiali

- a) che servono alla manutenzione e all'uso degli stabili assicurati nonché delle aree che ne fanno parte;
- b) gli effetti del personale addetto alla manutenzione e alla pulizia;
- c) le spese per il nuovo rilascio di documenti amministrativi che riguardano lo stabile assicurato e si trovano al suo interno (il rilascio deve avvenire entro e non oltre 1 anno).

Il valore di risarcimento per attrezzi e materiali è l'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo. Per le cose non più utilizzate si deduce il deprezzamento dovuto a usura o ad altri motivi (valore venale).

B 4.3.2 Reddito locativo di case e appartamenti per le vacanze

La copertura assicurativa di cui all'articolo B4.2.4 si estende anche a case e appartamenti per le vacanze.

B 4.3.3 Spese fisse continue di case e appartamenti per le vacanze

La copertura assicurativa di cui all'articolo B4.2.5 si estende anche a case e appartamenti per le vacanze.

B 4.3.4 Valori artistici o storici di stabili e parti di stabili

- a) Delle spese effettivamente sostenute entro 5 anni dal danno assicurato per la riparazione o la ricostruzione dello stabile conformemente allo stato originale è assicurata solo la parte che supera il danno coperto dall'assicurazione dello stabile ovvero dall'istituto cantonale di assicurazione.
- b) Se, dopo che si è verificato il danno, lo stabile non viene riparato o ricostruito entro il termine previsto dal contratto o dalla legge ovvero se si rinuncia al ripristino del valore artistico o storico, non è dovuta alcuna prestazione.
- c) Il deprezzamento causato dal danno o dalla sua eliminazione non è assicurato.

B 4.4 Non sono assicurati

B 4.4.1 Eliminazione delle cause dei danni

Le spese per l'eliminazione delle cause dei danni (con riserva degli articoli B4.1.7 e B4.2.1).

B 4.4.2 Penetrazione attraverso abbaini e finestre da tetto di acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio

I danni causati da acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio, penetrata nello stabile attraverso abbaini e finestre da tetto aperti o aperture del tetto praticate in occasione di lavori di costruzione, ristrutturazione o di altro genere.

B 4.4.3 Danni alla facciata dell'edificio e al tetto

In caso di eventi di cui all'articolo B4.1.2, i danni alla facciata dell'edificio (muri esterni, isolamento compreso, finestre, porte) e al tetto (struttura portante, copertura del tetto e isolamento).

B 4.4.4 Penetrazione di acqua tra il telaio di porte o finestre

I danni provocati da acqua penetrata tra il telaio di porte o finestre e la facciata al verificarsi di eventi di cui all'articolo B4.1.2.

B 4.4.5 Danni dovuti alla penetrazione di acqua dalle grondaie

I danni alla facciata dello stabile (muri esterni compreso l'isolamento) provocati da acqua penetrata da grondaie e tubi di scarico esterni.

B 4.4.6 Danni durante riempimento e svuotamento di contenitori di liquidi

I danni provocati in fase di riempimento e svuotamento di contenitori di liquidi e condutture, nonché in occasione di lavori di revisione.

B 4.4.7 Danni alle condutture

I danni agli impianti e alle apparecchiature collegati alle condutture causati dalla fuoriuscita di liquidi all'interno degli stessi.

B 4.4.8 Disgelo e riparazione di grondaie

Le spese per il disgelo e la riparazione di grondaie e tubi esterni di scarico.

B 4.4.9 Sgombero di neve e ghiaccio

Le spese per lo sgombero di neve o ghiaccio.

B 4.4.10 Danni causati da gelo prodotto artificialmente

I danni agli impianti di refrigerazione causati da gelo prodotto artificialmente.

B 4.4.11 Mancanza di acqua

I danni dovuti alla mancanza di acqua.

B 4.4.12 Danni causati da rigurgito

I danni causati da rigurgito per i quali sia responsabile il proprietario della canalizzazione.

B 4.4.13 Fuoriuscita di liquidi da condutture pubbliche

I danni causati da liquidi fuoriusciti da condutture pubbliche.

B 4.4.14 Registri, sonde e accumulatori interrati

Le spese per la ricerca, la messa allo scoperto e la riparazione di registri, sonde e accumulatori interrati e simili non stagni, nonché per la muratura o la copertura degli stessi a riparazione avvenuta.

B 4.4.15 Cedimenti del terreno e difetti di costruzione

I danni causati da cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente dello stabile e omissione di misure protettive.

B 4.4.16 Danni ai liquidi fuoriusciti stessi

I danni ai liquidi fuoriusciti stessi.

B 4.4.17 Miscelazione di vari liquidi o gas

I danni a impianti con pompa di ricircolo del calore, anche in seguito a miscelazione di vari liquidi o gas all'interno di tali impianti.

B 4.4.18 Assicurazione contro l'incendio e i danni della natura

I danni che si verificano in seguito a eventi coperti dall'assicurazione incendio e danni della natura.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo B1.3 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione stabili combinata di economia domestica, B1 Stabili - Disposizioni comuni.

B 5 VETRI

B 5.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati:

B 5.1.1 Danni da rottura

i danni da rottura alle cose coperte dall'assicurazione vetri (fatte salve le previsioni di cui all'articolo B5.2.5);

B 5.1.2 Danni consecutivi e complementari

i danni consecutivi e complementari riportati dalle cose coperte dall'assicurazione vetri in seguito a danni assicurati da tale copertura. Sono altresì assicurati gli adeguamenti tecnici resi necessari dal danno coperto. La prestazione è limitata alla somma indicata nella polizza;

B 5.1.3 Vetrate di emergenza

le spese per vetrate di emergenza.

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

B 5.1.4 Disordini interni

i danni da rottura determinati da disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e dalle contromisure adottate su cose coperte dall'assicurazione vetri. Decade l'esclusione dei danni dovuti a disordini interni di cui all'articolo B1.3.5 a) quarto elenco delle Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, B1 Stabili - A Disposizioni comuni;

B 5.1.5 Lavori di costruzione

i danni da rottura delle cose coperte dall'assicurazione vetri per effetto di lavori di costruzione effettuati sullo stabile assicurato.

B 5.2 Cose assicurate

In base a quanto convenuto e se indicato nella polizza, si intendono assicurati:

B 5.2.1 vetri dello stabile;

B 5.2.2 vetri della mobilia;

B 5.2.3 Piastre in pietra naturale e artificiale

piastre in pietra naturale e artificiale utilizzate come piani di copertura per cucina, WC e bagno, davanzali delle finestre e piastre in vetroceramica da cucina;

B 5.2.4 Lavabi, lavandini e WC

lavabi, lavandini, WC (comprese le cassette di scarico), bidè e orinatoi (incluse le pareti divisorie);

B 5.2.5 Piatti doccia e vasche da bagno

piatti doccia e vasche da bagno contro danni improvvisi e imprevisti. La prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza;

B 5.2.6 Collettori e celle solari

vetri di collettori e celle solari. La prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza;

B 5.2.7 Rivestimenti di pareti e facciate

rivestimenti in vetro di facciate e pareti esterne dello stabile nonché vetromattoni. La prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza.

Sono assicurati plexiglas e analoghi materiali plastici utilizzati al posto del vetro.

B 5.3 Non sono assicurati

B 5.3.1 Specchi portatili, vetri ottici, stoviglie di vetro

I danni a specchi portatili, vetri ottici, stoviglie di vetro, vetri concavi (esclusi gli acquari) e corpi illuminanti di

ogni genere, lampadine elettriche, tubi fluorescenti e al neon, vetri di orologi da polso e da taschino, nonché di apparecchi elettrici ed elettronici (a eccezione di piastre in vetroceramica, forni e vaporiere).

B 5.3.2 Piastrelle e lastre

I danni a piastrelle nonché a lastre di rivestimento per pareti e pavimenti.

B 5.3.3 Assicurazione contro l'incendio e i danni della natura

I danni che si verificano in seguito a eventi coperti dall'assicurazione incendio e danni della natura (a eccezione del bang sonico).

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo B1.3 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione stabili combinata di economia domestica, B1 Stabili - Disposizioni comuni.

B 6 RESPONSABILITÀ CIVILE

In cosa consiste la copertura assicurativa?

Qualora sussista una copertura sulla base delle altre disposizioni contrattuali, la copertura include le pretese di responsabilità civile avanzate da terzi per danni che abbiano un nesso causale con lo stato o la manutenzione degli stabili, dei terreni e degli impianti menzionati nella polizza.

B 6.1 Oggetto dell'assicurazione

- a) L'assicurazione ha per oggetto la responsabilità civile, disciplinata dalle pertinenti norme di legge, relativa ai terreni, agli stabili e agli impianti indicati nella polizza in caso di:
- **danni corporali**, vale a dire morte, lesioni o altri danni alla salute di terze persone;
 - **danni materiali**, vale a dire distruzione, danneggiamento o perdita di cose appartenenti a terzi. Non è considerato un danno materiale una cosa che viene pregiudicata soltanto nella sua funzionalità senza ripercussioni sulla sua sostanza. La morte, il ferimento o altro tipo di danno alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati ai danni materiali per quel che riguarda la determinazione dell'indennizzo;
 - **danni patrimoniali**, tuttavia solo se essi sono la conseguenza di un danno corporale assicurato o di un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa.
- b) L'assicurazione comprende, senza accordi particolari, anche la responsabilità civile derivante dalla proprietà degli impianti e delle installazioni che fanno parte degli stabili e dei terreni assicurati, in particolare:
1. cisterne e recipienti analoghi;
 2. ascensori e montacarichi;
 3. posti di parcheggio e parcheggi coperti per veicoli a motore;

4. campi da gioco per bambini (comprese attrezzature, mini piscine, ecc.), piscine private coperte o all'aperto senza accesso pubblico, locali per lavori manuali e attività ricreative, biotopi, stagni, ecc.;
5. edifici annessi (baracche per utensili, box auto, serre, ecc.).
- c) L'assicurazione copre inoltre la responsabilità civile per danni corporali e materiali collegati a pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. B6.5 delle CG.
- d) Assicurazione di responsabilità civile del committente di costruzioni
1. In relazione agli stabili, ai terreni e agli impianti assicurati in virtù della presente polizza, l'assicurazione si estende anche alle pretese per danni avanzate nei confronti del contraente quale committente della costruzione.

A completamento dell'art. B6.6 delle CG, non sono assicurate le pretese per danni a terreni, stabili e altre opere in relazione alla costruzione, alla trasformazione o all'ampliamento di costruzioni

- la cui spesa di costruzione (spese per lavori preparatori presso lo stabile e nell'area circostante) sia superiore a CHF 100'000.- per opera. Le costruzioni edificate su più lotti o per loro natura interdipendenti ed erette nella stessa fase di costruzione sono considerate come un'unica opera;
- che riguardano il progetto di costruzione o il relativo terreno.

Sono altresì escluse le pretese per danni a terreni, stabili o altre opere in relazione a costruzioni

- che vengono annesse a stabili o opere di terzi;
- che vengono costruite su declivi con una pendenza superiore a 25 gradi o sulle rive di laghi;
- che vengono edificate su pilastri o piastre di fondazione o la cui realizzazione renda necessaria una variazione del livello o del deflusso delle acque sotterranee.

Non sono inoltre assicurate le pretese per danni

- relativi alla diminuzione della portata o al prosciugamento di sorgenti;
 - relativi alla rimozione e allo smaltimento di residui rinvenuti nel cantiere, a prescindere dalla loro origine.
2. Gli assicurati sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per la protezione delle opere confinanti in base alle regole generalmente riconosciute dell'edilizia, anche se tali misure si rivelano necessarie solo nel corso di lavori di demolizione o costruzione.
 3. Il contraente deve provvedere affinché si osservino le direttive e le prescrizioni delle autorità e della SUVA, nonché le regole generalmente riconosciute dell'edilizia. Prima di dare inizio agli interventi sul

terreno, gli assicurati devono consultare le planimetrie presso gli uffici competenti e informarsi circa l'esatta ubicazione delle condutture sotterranee.

4. La somma d'assicurazione, nell'ambito della somma d'assicurazione globale, è limitata a CHF 3'000'000.-.

e) Spese di prevenzione danni

Se, a seguito di un evento imprevisto, esiste il pericolo imminente che si verifichi un danno corporale o materiale assicurato, l'assicurazione copre anche le spese che l'assicurato deve sostenere derivanti dalle misure adeguate e immediate rese necessarie per prevenire tale pericolo (spese di prevenzione danni).

Non sono assicurate:

- le misure adottate a pericolo cessato, come per es. smaltimento di prodotti difettosi o rifiuti e riempimento di impianti, serbatoi e condutture;
 - le spese per accertare l'esistenza di falle, difetti di funzionamento e cause di danni, ivi compreso lo svuotamento di impianti, serbatoi e condutture necessario a tale scopo, nonché le spese di riparazione e modifica (es. spese di risanamento);
 - le misure di prevenzione danni adottate a seguito di caduta di neve o formazione di ghiaccio.
- f) L'estensione della copertura è inoltre definita dalle presenti CG, da eventuali condizioni complementari (CC) e condizioni particolari (CP), nonché dalle disposizioni della polizza e delle appendici.

B 6.2 Persone assicurate

È assicurata la responsabilità civile:

- a) del contraente in qualità di proprietario degli stabili, dei terreni o degli impianti indicati nella polizza.
Se il contraente è una società di persone (ad es. una società in nome collettivo), una comunità di proprietari a mani riunite (ad es. una comunità ereditaria) o se egli ha stipulato l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunione a mani riunite o le altre persone alle quali è intestata l'assicurazione, hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente;
- b) dei dipendenti o di altri collaboratori del contraente (eccettuati gli imprenditori e i liberi professionisti di cui si avvale), per la loro attività riguardante gli stabili, i terreni e gli impianti assicurati.
- c) del proprietario del terreno, se il contraente è soltanto proprietario dello stabile ma non del terreno (diritto di superficie).

Il termine di contraente indicato nella polizza e nelle relative condizioni designa le persone menzionate alla lett. a, mentre il termine assicurati comprende tutte le persone menzionate alle lett. a - c.

B 6.3 Disposizioni complementari per comproprietà e proprietà comune

In caso di comproprietà o proprietà comune degli stabili, dei terreni o degli impianti assicurati o di parti di essi (ad es. parcheggi coperti, strade, piazze, antenne), è assicurata la responsabilità civile di tutti i proprietari. In caso di comproprietà, sono assicurate anche le pretese per danni subiti dai comproprietari.

Sono tuttavia escluse le pretese

- per la parte del danno corrispondente alla quota di proprietà del comproprietario in questione;
- per danni allo stabile, al terreno o all'impianto assicurato.

In caso di proprietà comune sono escluse dall'assicurazione tutte le pretese per danni subiti dai membri della comunità dei proprietari.

I familiari (art. B6.6 a) delle CG) di un comproprietario o di un membro della comunità di proprietari sono equiparati a quest'ultimo.

B 6.4 Disposizioni complementari per la proprietà per piani

L'assicurazione comprende la responsabilità civile della comunità dei proprietari per parti comuni dello stabile e dei terreni (impianti e installazioni inclusi), nonché la responsabilità civile dei singoli proprietari per piani relativamente a parti dello stabile assegnate in diritto esclusivo.

Sono assicurate le pretese

- della comunità dei proprietari nei confronti di singoli proprietari per piani relativamente a danni a parti comuni dello stabile e dei terreni (in parziale deroga agli artt. B6.6 a) e B6.6 g) delle CG);
- di un singolo proprietario per piani nei confronti della comunità dei proprietari relativamente a danni la cui causa risiede in parti comuni dello stabile e dei terreni;
- di un singolo proprietario per piani nei confronti di un altro proprietario per piani relativamente a danni la cui causa risiede in parti dello stabile acquisito in diritto esclusivo.

In caso di pretese della comunità dei proprietari nei confronti di un singolo proprietario per piani e viceversa, non è assicurata la parte del danno che corrisponde alla quota del proprietario per piani in questione quale risulta dall'atto costitutivo.

I familiari (art. B6.6 a) delle CG) di un proprietario per piani sono equiparati a quest'ultimo.

B 6.5 Disposizioni complementari per pretese derivanti da danni corporali e materiali in rapporto con pregiudizi all'ambiente

- a) È considerato pregiudizio all'ambiente:
- la perturbazione durevole dello stato dell'aria, dell'acqua (anche quella sotterranea), del suolo, della flora o della fauna dovuta a qualsiasi effetto;
 - qualsiasi stato di cose definito dal diritto applicabile come danno all'ambiente.

- b) Le pretese per danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all'ambiente sono assicurate soltanto se questo pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, per il quale siano inoltre necessarie misure immediate (notifica all'autorità competente, allarme alla popolazione, adozione di misure atte a prevenire o ridurre i danni ecc.).

A complemento B6.6 delle CG, non è prevista alcuna copertura assicurativa per le pretese:

- in relazione a più eventi simili, che congiuntamente arrecano pregiudizio ambientale, o ad azioni continuate, che non siano conseguenza di un singolo evento repentino e imprevisto (per es. penetrazione goccia a goccia di sostanze dannose nel suolo, versamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili);
- in relazione al ripristino di specie protette o habitat, nonché per danni ad aria, suolo, acque, flora e fauna non di proprietà privata in senso civilistico, fatte salve le spese per la prevenzione dei danni di cui all'art. B6.1 e);
- in relazione a depositi di rifiuti e inquinamenti del suolo o delle acque preesistenti alla decorrenza del contratto;
- in relazione alla proprietà o alla gestione di impianti di deposito, trattamento, trasferimento o eliminazione di residui, di altri prodotti di rifiuto o di materiale riciclabile.

La copertura assicurativa è invece prevista per gli impianti destinati al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri prodotti di rifiuto di proprietà dell'azienda o alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scarico di proprietà dell'azienda.

- c) L'assicurato ha l'obbligo di provvedere affinché
- la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni di legge e delle autorità;
 - la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano eseguite a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità;
 - le decisioni delle autorità in merito a risanamenti e altre misure analoghe siano attuate entro i termini prescritti.

B 6.6 Limitazioni della copertura assicurativa

Sono escluse dall'assicurazione:

- a) le pretese per danni
- del contraente (fatto salvo quanto previsto agli artt. B6.3 e B6.4 delle CG);
 - che riguardano la persona del contraente (ad es. danni per perdita di sostegno);
 - di persone conviventi nello stesso nucleo familiare dell'assicurato civilmente responsabile;

- b) la responsabilità civile degli assicurati per i danni causati personalmente in occasione di un crimine o di un delitto intenzionale;
- c) le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto ed eccedente quanto previsto dalla legge o le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo assicurativo previsto dalla legge o dal contratto;
- d) la responsabilità civile del detentore e/o dell'utilizzatore di veicoli a motore per i quali la legislazione svizzera in materia di circolazione stradale preveda l'assicurazione obbligatoria, nonché di natanti e aeromobili;
- e) le pretese relative a pregiudizi all'ambiente imminenti o già verificatisi ai sensi dell'art. B6.5 a) delle CG, salvo tali pretese non rientrino espressamente nella copertura assicurativa di cui all'art. B6.1 e) ovvero all'art. B6.5 b) delle CG;
- f) la responsabilità civile per danni che il contraente avrebbe dovuto prevedere come altamente probabili. Lo stesso principio vale per i danni la cui insorgenza era stata implicitamente accettata nello scegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori;
- g) le pretese per
 - danni a cose di cui un assicurato disponga a scopo d'uso, lavorazione, custodia o trasporto o per altri motivi (ad es. in commissione, per esposizioni) o che abbia preso in affitto, locazione o leasing;
 - i danni riportati da cose in seguito all'esecuzione o all'omissione di un'attività con esse o su di esse da parte di un assicurato (ad es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo), tenendo salvo quanto previsto dall'art. B6.4 delle CG. Fra le attività nel senso summenzionato rientrano anche la progettazione, la direzione, impartire ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e altre funzioni analoghe;
- h) la responsabilità civile per danni cagionati da sostanze introdotte in impianti di deposito, trattamento, trasferimento o eliminazione di rifiuti, altri prodotti di scarto o materiale riciclabile. Tale disposizione non si applica alle pretese per danni agli impianti di depurazione e pretrattamento delle acque di scarico;
- i) la responsabilità civile per
 - danni dovuti all'energia nucleare ai sensi della Legge svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese;
 - danni determinati dall'azione di radiazioni ionizzanti o di raggi laser;
- j) le pretese in relazione all'amianto o ai materiali che lo contengono.

B 6.7 Validità temporale

- a) L'assicurazione si estende ai danni che si verificano nel corso della durata contrattuale e che vengono denunciati alla Società entro 60 mesi dalla scadenza del contratto.
- b) Per momento della sopravvenienza del sinistro s'intende quello in cui un danno viene accertato

per la prima volta. In caso di dubbio, un danno corporale si considera avvenuto nel momento in cui la parte lesa consulta per la prima volta un medico per sintomi relativi alle lesioni corporali riportate e ciò anche quando il nesso causale venga stabilito solo in un secondo tempo. Per le spese per la prevenzione dei danni, il momento della sopravvenienza è quello in cui si constata per la prima volta l'imminenza di un danno.

- c) Tutti i danni correlati a un sinistro in serie ai sensi dell'art. B6.8 c) delle CG, si considerano sopravvenuti nel momento in cui il primo di questa serie di danni si è verificato ai sensi della precedente lett. b. Se il primo sinistro di una serie si è verificato prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese relative alla medesima serie di danni sono escluse dalla copertura.
- d) È assicurata la responsabilità civile per i danni causati prima della decorrenza del contratto, qualora l'assicurato dimostri che, al momento della stipula contrattuale, non era o non era tenuto ad essere a conoscenza, prestando tutta la dovuta attenzione, di azioni o omissioni tali da motivare richieste di risarcimento. Tale disposizione si applica anche all'assicurazione di responsabilità civile per i danni in serie, qualora un danno appartenente alla serie sia stato causato prima della decorrenza del contratto. Qualora i danni di cui al precedente capoverso fossero coperti da un'eventuale assicurazione precedente, il presente contratto garantisce, nel quadro delle sue disposizioni, una copertura della differenza della somma assicurata (assicurazione complementare). Le prestazioni dell'assicurazione precedente prevalgono sul presente contratto e vengono dedotte dalla somma assicurata del presente contratto.
- e) Se durante il periodo di validità del contratto l'estensione della copertura subisce una modifica (inclusa eventuale variazione della somma assicurata e/o della franchigia), la precedente lett. d) si applica per analogia.

B 6.8 Prestazioni della Società

- a) Le prestazioni della Società consistono nella liquidazione di pretese fondate e nella difesa da pretese infondate. Esse comprendono i relativi interessi di mora e del danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione, nonché le spese di prevenzione danni e altre spese (p. es. spese ripetibili), il tutto nei limiti della somma assicurata ovvero del submassimale stabiliti nella polizza ovvero nelle condizioni contrattuali, al netto della franchigia concordata.

- b) La somma assicurata s'intende quale **garanzia unica per anno di assicurazione**, cioè essa viene corrisposta al massimo una volta per l'insieme di tutti i danni e le spese di prevenzione dei danni, nonché per tutti gli eventuali ulteriori costi assicurati verificatisi nello stesso anno di assicurazione. Salvo diversa pattuizione, eventuali submassimali stabiliti nel quadro della suddetta somma assicurata sono disponibili al massimo tre volte per anno assicurativo.
- c) La totalità di tutte le pretese per danni con la stessa causa (p. es. pretese plurime per danni riconducibili allo stesso difetto, in particolare difetti di progettazione, costruzione, produzione o d'istruzione, allo stesso difetto o guasto di un prodotto o materiale oppure alla stessa azione o omissione) s'intende come danno unico (danno in serie). Il numero dei danneggiati, promotori di azione risarcitoria o aventi diritto è irrilevante. Per i danni verificatisi dopo la fine del contratto, considerati danno in serie secondo il capoverso precedente, la copertura è garantita al massimo per 60 mesi dopo la fine del contratto, qualora il primo di tali danni sia sopravvenuto durante il periodo di validità del contratto.
- d) Le prestazioni e le relative limitazioni sono disciplinate dalle disposizioni del contratto assicurativo (ivi comprese quelle sulla somma assicurata e la franchigia) in vigore al momento del verificarsi del danno ai sensi degli artt. B6.7 b) e B6.7 c) delle CG.

B 6.9 Somma assicurata e franchigia

- a) Somma assicurata
Le somme assicurate e gli eventuali submassimali sono indicati nella polizza ovvero nelle condizioni contrattuali.
- b) Franchigia
- L'eventuale franchigia indicata nella polizza ovvero nelle condizioni contrattuali è applicabile per ogni singolo evento e va subito a carico del contraente.
 - L'assicurato che è anche committente di costruzioni è tenuto al pagamento della franchigia al massimo una volta per ciascuna opera edile.

La franchigia si riferisce alla totalità delle prestazioni erogate dalla Società, ivi comprese le spese per la tutela da pretese risarcitorie ingiustificate.

B 6.10 Eliminazione di una situazione pericolosa

Gli assicurati sono tenuti a eliminare, a proprie spese ed entro un termine adeguato, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione sia stata richiesta dalla Società.

B 6.11 Gestione dei danni

La Società assume la gestione di un danno solo nel caso in cui le pretese siano superiori alla franchigia stabilita. La Società conduce le trattative con il danneggiato in qualità di rappresentante dell'assicurato. La Società ha il diritto di versare l'indennizzo direttamente al danneggiato, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso l'assicurato, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la franchigia alla Società.

Se il danneggiato intenta una causa civile, la Società ne assume la conduzione e le relative spese nei limiti dell'art. B6.8 delle CG. L'assicurato deve cedere alla Società eventuali indennità di processo assegnategli, fino a concorrenza delle spese di difesa sostenute dalla Società.

In caso di procedimento penale la Società si riserva il diritto di designare un legale per l'assicurato, al quale questi dovrà rilasciare procura. La Società non assume spese o indennità relative a procedimenti penali.

B 7 CASCO

B 7.1 Rischi e danni assicurati

B 7.1.1 Danni causati da animali

Sono assicurati i danni allo stabile assicurato causati da animali selvatici non detenuti da privati cittadini. La Società assume anche gli oneri delle misure di contrasto da essa disposte in relazione a un danno assicurato.

B 7.2 Spese assicurate

Ove si verifichi un danno coperto, sono assicurate fino a concorrenza della somma concordata nella polizza:

B 7.2.1 Spese di sgombero

Spese per sgomberare i resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro e trasportarli fino al luogo di deposito più vicino e più adeguato, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. Vengono rimborsate anche le spese per la demolizione dei resti dello stabile dichiarati privi di valore dai periti. L'assicurazione copre inoltre le spese per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.

Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra, pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.

B 7.2.2 Spese di spostamento e protezione

Spese per spostare, modificare o proteggere altre cose per la ricostruzione, il riacquisto o lo sgombero di stabili assicurati dal presente contratto. Sono incluse le spese per smontare o rimontare macchine, per sfondare, demolire o ricostruire parti di stabili oppure per ampliare aperture.

B 7.3 Non sono assicurati

B 7.3.1 Escrementi di animali, tarli e insetti

I danni causati da escrementi di animali, tarli, insetti e altri parassiti.

B 7.3.2 Funghi

I danni dovuti alla formazione di funghi (es. fungo delle case).

C | IMPIANTI ESTERNI E AMBIENTE CIRCOSTANTE

C 1 INSTALLAZIONI DA GIARDINO

C 1.1 Cose e spese assicurate

Sono assicurate:

C 1.1.1 Installazioni da giardino

Sono assicurate le installazioni da giardino privato, non destinate a uso professionale o commerciale, che siano proprietà del contraente o delle persone che convivono nella medesima economia domestica nella medesima o da essi esclusivamente utilizzate. Per installazioni da giardino s'intendono ad esempio:

le superfici erbose, gli arbusti ornamentali, i cespugli, i fiori, gli alberi, le recinzioni, i recinti e le siepi (naturali o artificiali), i muri, le ringhiere, le porte d'entrata (anche automatiche), le scale, le statue, le fontane e gli stagni ivi compreso il contenuto, le aste delle bandiere, gli impianti d'illuminazione, gli impianti d'allarme esterni allo stabile, le vie lastricate e vie con fondo di ghiaia, le strade d'accesso private, gli specchi per la segnaletica stradale, le antenne paraboliche non fissate allo stabile, i collettori solari non fissati allo stabile, ecc.

C 1.1.2 Spese di sgombero

Sono assicurate le spese sostenute, in seguito a un sinistro assicurato, per sgomberare i resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro e trasportarli fino al luogo di deposito più vicino e più adeguato, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. Vengono rimborsate anche le spese per la demolizione dei resti delle cose assicurate dichiarati privi di valore dai periti. L'assicurazione copre inoltre le spese per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.

C 1.1.3 Spese di ricerca perdite, scopertura e riparazione

Spese per la ricerca, la messa allo scoperto e la riparazione di condutture per il trasporto dei liquidi in seguito a scoppio, nonché per la loro muratura o copertura a riparazione avvenuta, se funzionali alle installazioni da giardino assicurate e se il contraente ovvero le persone che convivono nella medesima economia domestica sono tenuti alla manutenzione di tali condutture.

C 1.2 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna.

C 1.3 Non sono assicurati

C 1.3.1 Piscine, vasche, vasche idromassaggio

Piscine, vasche, vasche idromassaggio e simili, comprese coperture e installazioni tecniche.

C 1.3.2 Grandine e pressione della neve

I danni a piante (ma non ad alberi) provocati da grandine e pressione della neve.

C 1.3.3 Esecuzione od omissione di un'attività

I danni riportati da cose assicurate in seguito all'effettuazione o all'omissione di un'attività effettuata con esse o su di esse (ad es. lavorazione, riparazione, trasporto).

C 1.3.4 Effetti della temperatura e degli agenti atmosferici

I danni dovuti alla temperatura e agli agenti atmosferici (restano tuttavia assicurati, salvo quanto previsto dall'articolo C1.3.2, i seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti).

C 1.3.5 Natura delle cose

I danni dovuti a processi insiti nella natura delle cose, come autodeterioramento e muffe.

C 1.3.6 Roditori, insetti nocivi e parassiti

I danni causati da roditori, insetti nocivi e parassiti.

C 1.3.7 Registri, sonde e accumulatori interrati

Le spese per la ricerca, la messa allo scoperto e la riparazione dei registri, le sonde e gli accumulatori interrati e simili in seguito a scoppio, nonché per la muratura o la copertura degli stessi a riparazione avvenuta.

C 1.3.8 Cedimenti del terreno e cattivo terreno da costruzione

I danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, piene e straripamenti delle acque che, in base all'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi.

C 1.3.9 Obbligo di assicurazione

I rischi e i danni a cose per cui sussiste l'obbligo di assicurazione presso un istituto di assicurazione cantonale.

C 1.3.10 Prestazioni dei vigili del fuoco e polizia

Le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia e di altre persone tenute a prestare soccorso.

C 1.3.11 Acqua proveniente da laghi artificiali o impianti idrici artificiali

Indipendentemente dalla causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali.

C 1.3.12 Contaminazione

I danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici.

C 1.3.13 Danni collegati

i danni

- a) direttamente o indirettamente collegati a:
- eventi bellici;
 - violazione della neutralità;
 - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
- materiale radioattivo;
 - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
 - contaminazione radioattiva;
 - scorie e combustibili nucleari;
 - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;
- e le relative contromisure.

C 1.4 Calcolo del danno

C 1.4.1 Valore di risarcimento al momento del verificarsi del danno

Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del danno, al netto del valore dei resti.

Se le cose danneggiate sono riparabili, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per la sostituzione parziale e dell'eventuale deprezzamento; l'ammontare del danno non potrà essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.

C 1.4.2 Definizione di valore di risarcimento

Il valore di risarcimento equivale all'importo necessario per il ripristino o la ricostruzione al valore a nuovo. Allo stesso modo vengono valutati i resti esistenti.

C 1.4.3 Danni preesistenti

Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.

C 1.4.4 Valore affettivo

L'indennizzo del valore affettivo personale è possibile solo se espressamente previsto dalla polizza.

C 1.5 Calcolo dell'indennizzo

C 1.5.1 Sequenza di calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato con la seguente sequenza:

- a) dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
- b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
- c) il massimale dell'indennizzo è costituito dalla somma assicurata (fatto salvo l'articolo C1.5.2). Le spese assicurate di cui all'articolo C1.1.2 vengono liquidate fino all'importo pattuito oltre alla somma assicurata per le installazioni da giardino.

C 1.5.2 Spese per la limitazione del danno

Vengono liquidate anche le spese per la limitazione del danno. Se, sommate all'indennizzo, tali spese superano complessivamente la somma assicurata, ne è previsto il rimborso soltanto se si tratta di oneri derivanti da disposizioni della Società.

C 1.6 Obblighi di diligenza

Il contraente è tenuto a garantire a proprie spese la manutenzione delle condotte dei liquidi nonché dei dispositivi e delle apparecchiature collegati, a predisporre la pulizia di condotte intasate e ad adottare adeguate misure per prevenirne il congelamento.

C 2 PISCINE, VASCHE E VASCHE IDROMASSAGGIO

C 2.1 Cose e spese assicurate

Sono assicurati:

C 2.1.1 Piscine, vasche, vasche idromassaggio

Piscine, vasche, vasche idromassaggio e simili, collocate all'esterno in via permanente, indipendentemente dalla stagione, compresa copertura e installazione tecnica.

C 2.1.2 Spese di sgombrò

Sono assicurate le spese sostenute, in seguito a un sinistro assicurato, per sgomberare i resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro e trasportarli fino al luogo di deposito più vicino e più adeguato, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. Vengono rimborsate anche le spese per la demolizione dei resti delle cose assicurate dichiarati privi di valore dai periti. L'assicurazione copre inoltre le spese per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.

Non sono considerate spese di sgombrò le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.

C 2.1.3 Spese di ricerca perdite, scoperta e riparazione

Spese per la ricerca, la messa allo scoperto e la riparazione di condutture per il trasporto dei liquidi in seguito a scoppio, nonché per la loro muratura o copertura a riparazione avvenuta, se funzionali alle cose assicurate e se il contraente è tenuto alla manutenzione di tali condutture.

C 2.2 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni causati da:

C 2.2.1 Incendio, fumo, fulmine, esplosione

incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione e implosione;

C 2.2.2 Eventi naturali

eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti;

C 2.2.3 Caduta di aeromobili e veicoli spaziali

caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi.

C 2.3 Sono assicurati in virtù di accordi speciali

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

C 2.3.1 Danneggiamenti imprevisti e improvvisi

danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna.

C 2.4 Non sono assicurati

C 2.4.1 Registri, sonde e accumulatori interrati

Le spese per la ricerca, la messa allo scoperto e la riparazione dei registri, le sonde e gli accumulatori interrati e simili in seguito a scoppio, nonché per la muratura o la copertura degli stessi a riparazione avvenuta.

C 2.4.2 Cedimenti del terreno e difetti di costruzione

I danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, piene e straripamenti delle acque che, in base all'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi.

C 2.4.3 Obbligo assicurativo

I rischi e i danni a cose per cui sussiste l'obbligo di assicurazione presso un istituto di assicurazione cantonale.

C 2.4.4 Prestazioni dei vigili del fuoco e polizia

Le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia e di altre persone tenute a prestare soccorso.

C 2.4.5 Fuoriuscita di acque da laghi artificiali o impianti idrici

Indipendentemente dalla causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali.

C 2.4.6 Contaminazione

I danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici.

C 2.4.7 Danni collegati

i danni

- a) direttamente o indirettamente collegati a:
- eventi bellici;
 - violazione della neutralità;
 - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
- materiale radioattivo;
 - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
 - contaminazione radioattiva;
 - scorie e combustibili nucleari;
 - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;
- e le relative contromisure.

Nel caso degli eventi di cui all'articolo C2.3.1 (se indicati nella polizza) non sono altresì assicurati:

C 2.4.8 Danni

i danni provocati da eventi di cui agli articoli da C2.2.1 a C2.2.3;

C 2.4.9 Danni provocati

i danni provocati direttamente da:

- a) azioni costanti e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, ossidazione e decomposizione;
- b) accumulo eccessivo di ruggine, fango, incrostazioni e altre sedimentazioni.

C 2.5 Calcolo del danno

C 2.5.1 Valore di risarcimento al momento del verificarsi del danno

Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del danno, al netto del valore dei resti.

Se le cose danneggiate sono riparabili, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per la sostituzione parziale e dell'eventuale deprezzamento; l'ammontare del danno non potrà essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.

C 2.5.2 Definizione di valore di risarcimento

Il valore di risarcimento equivale all'importo necessario per il ripristino o la ricostruzione al valore a nuovo. Allo stesso modo vengono valutati i resti esistenti.

C 2.5.3 Danni preesistenti

Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.

C 2.5.4 Valore affettivo

L'indennizzo del valore affettivo personale è possibile solo se espressamente previsto dalla polizza.

C 2.6 Calcolo dell'indennizzo

C 2.6.1 Sequenza di calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato con la seguente sequenza:

- a) dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
- b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
- c) il massimale dell'indennizzo è costituito dalla somma assicurata (fatto salvo l'articolo C2.6.2). Le spese assicurate di cui all'articolo C2.1.2 vengono liquidate fino all'importo pattuito oltre alla somma assicurata per piscine, vasche e vasche idromassaggio.

C 2.6.2 Spese per la limitazione del danno

Vengono liquidate anche le spese per la limitazione del danno. Se, sommate all'indennizzo, tali spese superano complessivamente la somma assicurata, ne è previsto il rimborso soltanto se si tratta di oneri derivanti da disposizioni della Società.

C 2.7 Sottoassicurazione

C 2.7.1 Computo della sottoassicurazione

Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento al momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro, il che ha come conseguenza che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale.

C 2.7.2 Assicurazioni a «primo rischio»

Nell'assicurazione a «primo rischio» il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto di un'eventuale sottoassicurazione.

C 2.7.3 Rinuncia al computo della sottoassicurazione

Per i danni di entità fino al 10 % della somma assicurata, in ogni caso non oltre l'importo di CHF 50'000, non viene contestata l'eventuale sottoassicurazione. Se viene superato uno dei due limiti di cui sopra, la sottoassicurazione viene fatta valere sull'intero importo del danno.

C 2.8 Obblighi di diligenza

Il contraente è tenuto a garantire a proprie spese la manutenzione delle condotte di liquidi nonché dei dispositivi e delle apparecchiature collegati, a predisporre la pulizia di condotte intasate e ad adottare adeguate misure per prevenirne il congelamento.

C 3 OPERE EDILI E FONDAMENTA SPECIALI

C 3.1 Cose e spese assicurate

Sono assicurate:

C 3.1.1 Cose assicurate

Opere edili, fondamenta speciali, opere di sostegno della fossa di scavo e impermeabilizzazioni contro le infiltrazioni delle acque sotterranee (pali trivellati, pali battuti, pali in calcestruzzo o legno e pali speciali, palancolate, targonate e pareti di pali, paratie, puntellature e ancoraggi).

C 3.1.2 Spese di sgombero

Sono assicurate le spese sostenute, in seguito a un sinistro assicurato, per sgomberare i resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro e trasportarli fino al luogo di deposito più vicino e più adeguato, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. Vengono rimborsate anche le spese per la demolizione dei resti delle cose assicurate dichiarati privi di valore dai periti. L'assicurazione copre inoltre le spese per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.

Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.

C 3.1.3 Spese di ricerca perdite, scoperta e riparazione

Spese per la ricerca, la messa allo scoperto e la riparazione di condutture per il trasporto dei liquidi in seguito a scoppio, nonché per la loro muratura o copertura a riparazione avvenuta, se funzionali alle cose assicurate e se il contraente è tenuto alla manutenzione di tali condutture.

C 3.2 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni causati da:

C 3.2.1 Incendio, fumo, fulmine ed esplosione

incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione e implosione;

C 3.2.2 Eventi naturali

eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti;

C 3.2.3 Caduta di aeromobili e veicoli spaziali

caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi.

C 3.3 Non sono assicurati

C 3.3.1 Piscine, vasche, vasche idromassaggio

Piscine, vasche, vasche idromassaggio e simili, comprese coperture e installazioni tecniche.

C 3.3.2 Registri, sonde e accumulatori interrati

Le spese per la ricerca, la messa allo scoperto e la riparazione dei registri, le sonde e gli accumulatori interrati e simili in seguito a scoppio, nonché per la muratura o la copertura degli stessi a riparazione avvenuta.

C 3.3.3 Cedimenti del terreno e difetti di costruzione

I danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, piene e straripamenti delle acque che, in base all'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi.

C 3.3.4 Obbligo assicurativo

I rischi e i danni a cose per cui sussiste l'obbligo di assicurazione presso un istituto di assicurazione cantonale.

C 3.3.5 Prestazioni dei vigili del fuoco e polizia

Le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia e di altre persone tenute a prestare soccorso.

C 3.3.6 Fuoriuscita di acqua da laghi artificiali o impianti idrici

Indipendentemente dalla causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali.

C 3.3.7 Contaminazione

I danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici.

C 3.3.8 Danni collegati

i danni

- a) direttamente o indirettamente collegati a:
- eventi bellici;
 - violazione della neutralità;
 - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
- materiale radioattivo;
 - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
 - contaminazione radioattiva;
 - scorie e combustibili nucleari;
 - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;
- e le relative contromisure.

C 3.4 Calcolo del danno

C 3.4.1 Valore di risarcimento al momento del verificarsi del danno

Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del danno, al netto del valore dei resti.

Se le cose danneggiate sono riparabili, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per la sostituzione parziale e dell'eventuale deprezzamento; l'ammontare del danno non potrà essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.

C 3.4.2 Definizione di valore di risarcimento

Il valore di risarcimento equivale all'importo necessario per il ripristino o la ricostruzione al valore a nuovo. Allo stesso modo vengono valutati i resti esistenti.

C 3.4.3 Danni preesistenti

Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.

C 3.4.4 Valore affettivo

L'indennizzo del valore affettivo personale è possibile solo se espressamente previsto dalla polizza.

C 3.5 Calcolo dell'indennizzo

C 3.5.1 Sequenza di calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato con la seguente sequenza:

- a) dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
- b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
- c) il massimale dell'indennizzo è costituito dalla somma assicurata (fatto salvo l'articolo C3.5.2). Le spese assicurate di cui all'articolo C3.1.2 vengono liquidate fino all'importo pattuito oltre alla somma assicurata per opere edili e fondamenta speciali.

C 3.5.2 Spese per la limitazione del danno

Vengono liquidate anche le spese per la limitazione del danno. Se, sommate all'indennizzo, tali spese superano complessivamente la somma assicurata, ne è previsto il rimborso soltanto se si tratta di oneri derivanti da disposizioni della Società.

C 3.6 Sottoassicurazione

C 3.6.1 Computo della sottoassicurazione

Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore risarcimento al momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro, il che ha come conseguenza che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale.

C 3.6.2 Assicurazione a «primo rischio»

Nell'assicurazione a «primo rischio» il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto di un'eventuale sottoassicurazione.

C 3.6.3 Rinuncia al computo della sottoassicurazione

Per i danni di entità fino al 10 % della somma assicurata, in ogni caso non oltre l'importo di CHF 50'000, non viene contestata l'eventuale sottoassicurazione. Se viene superato uno dei due limiti di cui sopra, la sottoassicurazione viene fatta valere sull'intero importo del danno.

C 3.7 Obblighi di diligenza

Il contraente è tenuto a garantire a proprie spese la manutenzione delle condotte di liquidi nonché dei dispositivi e delle apparecchiature collegati, a predisporre la pulizia di condotte intasate e ad adottare adeguate misure per prevenirne il congelamento.